



Città di Selvazzano Dentro

- Provincia di Padova -

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con delibera consiliare n. del

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Presupposto del canone
- Articolo 3 – Soggetti passivi
- Articolo 4 – Classificazione di strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 5 – Determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 6 – Disposizioni comuni

PARTE SECONDA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7 – Tipologie di occupazione
- Articolo 8 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni di occupazione
- Articolo 9 – Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni
- Articolo 10 – Rinuncia
- Articolo 11 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 12 – Occupazioni occasionali
- Articolo 13 – Occupazioni d'urgenza
- Articolo 14 – Determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 15 – Canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 16 – Canone per le occupazioni temporanee
- Articolo 17 – Canone per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture
- Articolo 18 – Canone per le occupazioni di sottosuolo con serbatoi per la distribuzione di carburante
- Articolo 19 – Canone per le occupazioni effettuate mediante distributori automatici
- Articolo 20 – Canone per l'occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
- Articolo 21 – Esenzioni

PARTE TERZA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 22 – Tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari oggetto del canone
- Articolo 23 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di autorizzazioni
- Articolo 24 – Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione delle autorizzazioni
- Articolo 25 – Rinuncia
- Articolo 26 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 27 – Pubblicità permanente e temporanea
- Articolo 28 – Canone per la pubblicità permanente
- Articolo 29 – Canone per la pubblicità temporanea
- Articolo 30 – Canone per la pubblicità effettuata con veicoli
- Articolo 31 – Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni
- Articolo 32 – Canone per la pubblicità varia
- Articolo 33 – Riduzioni
- Articolo 34 – Esenzioni

PARTE QUARTA
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 35 – Gestione del servizio pubbliche affissioni
- Articolo 36 – Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 37 – Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 38 – Canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 39 – Riduzioni
- Articolo 40 – Esenzioni
- Articolo 41 – Spazi riservati ed esenzione dal canone
- Articolo 42 – Vigilanza sulle pubbliche affissioni
- Articolo 43 – Sanzioni e indennità per affissioni abusive

PARTE QUINTA
VERSAMENTO DEL CANONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
SANZIONI E INDENNITÀ, RIMBORSO

- Articolo 44 – Modalità e termini di pagamento del canone
- Articolo 45 – Occupazioni abusive e diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 46 – Sanzioni e indennità per occupazioni o pubblicità abusive
- Articolo 47 – Accertamento e riscossione del canone
- Articolo 48 – Rimborso o compensazione

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 49 – Entrata in vigore e norme transitorie

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "canone":
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), CIMP (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni) e, limitatamente alle strade di pertinenza del comune, il canone di cui all'art. 27, commi 7 ed 8, del Codice della Strada di cui al D. Lgs n. 285/1992 (canone non ricognitorio). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le norme di dettaglio contenute nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari non ricomprese nel presente regolamento. Sono fatti salvi altresì gli atti di autorizzazione, di concessione, le convenzioni e i contratti in corso di validità all'entrata in vigore del presente regolamento, relativi ad occupazioni di spazi ed aree pubbliche e all'installazione di mezzi pubblicitari, ad eccezione di quanto in essi previsto in materia di riscossione dei relativi canoni.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
5. Il presente regolamento disciplina anche il servizio delle pubbliche affissioni.
6. Continuano ad applicarsi il piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27/09/2010 e le procedure di dettaglio per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari in esso contenute, integrate con le norme del presente regolamento.

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua abusivamente l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. In caso di solidarietà passiva il canone è indivisibile e può essere corrisposto da ciascuno dei condebitori.
5. L'amministratore di condominio è tenuto al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio e a tale scopo deve comunicare ogni eventuale subentro di altro soggetto nella carica.

Articolo 4 – Classificazione di strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato 1 al presente regolamento.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992.

Articolo 5 - Determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone istituite con il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale secondo i criteri previsti ai successivi commi, mediante appositi coefficienti.
2. Il canone per l'occupazione è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) durata dell'occupazione
 - b) tipologia dell'occupazione
 - c) superficie occupata espressa in metri quadrati con arrotondamento della frazione all'unità superiore
 - d) valore economico della zona del territorio in cui si effettua l'occupazione e finalità della stessa
3. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
 - c) tipologia di diffusione del messaggio pubblicitario
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione e alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati con arrotondamento della frazione all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
5. La tariffa di base annuale per le occupazioni o per le diffusioni di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 826, della L. n. 160/2019 in base alla classe demografica di appartenenza dell'Ente.
6. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni o per le diffusioni di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019 in base alla classe demografica di appartenenza dell'Ente.
7. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari.

8. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9. Si applicano le riduzioni, le maggiorazioni e le esenzioni previste nel presente regolamento.

Articolo 6 – Disposizioni comuni

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione ed è altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
3. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La richiesta di concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare saranno valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa ambientale, commerciale e turistica.
4. Qualora la natura, le modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al richiedente ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche o alla diffusione di messaggi pubblicitari non sostituiscono in alcun modo i permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. Salvo che sia diversamente previsto da altre norme regolamentari vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari.
8. Il Comune si riterrà indenne da responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività inerente la concessione o l'autorizzazione.
9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni urbanistiche, commerciali e di traffico nonché per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

PARTE SECONDA

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 7 – Tipologie di occupazione

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
5. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
6. Sono escluse dal presente canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Articolo 8 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni di occupazione

1. Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Ferma restando la competenza dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160 relativamente ai soggetti che esercitano attività produttive e di prestazioni di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, coloro che intendono effettuare un'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica.
3. Le istanze volte ad ottenere le predette concessioni devono essere inoltrate per iscritto al Comune mediante appositi moduli messi a disposizione dai competenti uffici.
Ogni domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete, residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione precisa del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - c) le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso;
 - d) la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità stabilite per l'istanza.
6. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del canone
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
7. Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.
8. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli responsabili di settore, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.

Articolo 9 – Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse le concessioni di occupazione possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano

avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme contenute nel presente regolamento o nelle disposizioni regolamentari e di legge vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione
 - d) il reiterato mancato pagamento alle scadenze previste del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le occupazioni permanenti, ed entro 15 giorni, per quelle temporanee, dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione;
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata la concessione, salvo i casi di subentro.
4. I provvedimenti di modifica, sospensione e revoca delle concessioni nonché la comunicazione di decadenza sono di competenza dei responsabili di Settore competenti al rilascio delle concessioni.

Articolo 10 – Rinuncia

1. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione al Comune. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia, né sospensione o rimborso del canone.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 11 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione continuata, 24 ore su 24 ore, dell'area pubblica all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, ai fini del calcolo delle sanzioni e delle indennità si applica il canone dovuto per tali occupazioni rapportato alla durata dell'occupazione calcolando le frazioni di mese, giorno, ora all'unità superiore.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate concessioni per più annualità.

Articolo 12 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occasionali le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni non superiori a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi e artistici non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
2. Per tali occupazioni la concessione si rilascia a seguito di apposita richiesta scritta inviata almeno cinque giorni prima dell'occupazione all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 13 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 14 - Determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone si determina applicando la tariffa prevista per la specifica tipologia di occupazione all'effettiva superficie occupata e alla durata dell'occupazione, salvo le occupazioni particolari previste nel presente regolamento agli artt.17, 18, 19 e 20. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10% dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 15 - Canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa annuale approvata; per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo per quelle sottostanti è ridotta ad un quarto.
2. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte del sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie. Può essere stabilito nell'atto di concessione il pagamento una tantum del canone dovuto, di importo da tre a cinque volte la tariffa massima per tale tipologia di occupazione.
3. Il canone per le occupazioni del sottosuolo è ridotto ad un quarto.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
5. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Articolo 16 - Canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata e si applica in base alla tariffa giornaliera approvata sulla base della durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
2. Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.
4. Ove le occupazioni temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
5. Il canone è ridotto al 50% per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, salvo i casi in cui si applica il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale su aree destinate a mercati.
6. Il canone è ridotto dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
7. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica il canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30%.
8. Il canone per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
9. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%. Nel caso di eventi o manifestazioni realizzate con il patrocinio dell'Ente, per finalità di interesse culturale, sportivo o per la promozione anche economica del territorio, con deliberazione di Giunta Comunale può essere stabilita la riduzione o l'esenzione dal canone.
10. Per le occupazioni temporanee, di durata pari o superiore ad un mese ovvero che si verifichino con carattere ricorrente, il canone è ridotto del 50%; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

Articolo 17 - Canone per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita per i comuni in relazione alla classe demografica di appartenenza ai sensi dell'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D. Lgs. n. 28/2005.

Articolo 18 - Canone per le occupazioni di sottosuolo con serbatoi per la distribuzione di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, con conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate in relazione al luogo di ubicazione.
2. La tariffa base annuale, ridotta ad un quarto, va applicata fino ad una capacità di serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa base annuale è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, uniti tra loro, il canone nella misura stabilita dal precedente comma 1, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui ai precedenti art. 14, 15 e 16.

Articolo 19 - Canone per le occupazioni effettuate mediante distributori automatici

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai muri perimetrali degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata in relazione alla zona di ubicazione.

Articolo 20 - Canone per l'occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Le occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione sono soggette a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata dall'operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere ad oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è commisurato, mediante coefficiente, in base al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa e al valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione, secondo i seguenti criteri:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa istituita dal presente regolamento per la zona di riferimento per tale finalità di occupazione;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 connessa ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura è rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando il canone giornaliero istituito dal presente regolamento per la zona di riferimento per tale finalità di occupazione, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste per le occupazioni temporanee.
 6. Sono in ogni caso fatte salve le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
 7. Sono altresì fatti salvi gli obblighi e i canoni derivanti dagli atti di concessione o dai contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le esenzioni di cui sopra sono applicabili esclusivamente quando le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed, in caso di occupazioni poste in essere con cantieri edili, i relativi lavori siano eseguiti con personale dipendente dagli enti stessi;
 - b) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
 - h) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
 - i) le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - j) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato, esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e allo scopo attrezzate dal Comune;
 - m) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- o) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);
- p) occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato, iscritte all'apposito registro regionale o comunale, e da ONLUS con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

PARTE TERZA

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 22 – Tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari oggetto del canone

1. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considera la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata, anche in assenza di titolo, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato o avente comunque rilevanza economica anche se realizzata da enti non commerciali.
2. Le tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari sono: gli impianti pubblicitari con finalità istituzionali, gli impianti pubblicitari con finalità commerciale, la pubblicità su veicoli e natanti, la pubblicità con veicoli d'impresa, la pubblicità varia effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, con apparecchi amplificatori di messaggi fonici e simili, con aeromobili mediante scritte, striscioni, con palloni frenati e simili. Il mezzo pubblicitario può essere esposto presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
3. Sono impianti con finalità istituzionali quelli finalizzati all'affissione di messaggi privi di rilevanza economica, relativi a comunicazioni, informazioni e diffusioni di iniziative di pubblico interesse ovvero per finalità istituzionali e sociali, effettuati da enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni, organizzazioni e circoli. Appartengono a questa categoria i seguenti tipi di impianti:
 - bacheca
 - cartello/stendardo
 - pannello a messaggio variabile
 - cartello/tabella affissione necrologica
4. Sono impianti con finalità commerciali quelli dove si espongono messaggi aventi rilevanza economica e/o natura commerciale e possono essere permanenti o temporanei. Appartengono a questa categoria, a titolo esemplificativo, i seguenti tipi di impianti:
 - preinsegne
 - cartelli
 - insegne di esercizio
 - pannello a messaggio variabile
 - targhe professionali
 - tende solari
 - impianti pubblicitari di servizio
 - impianti di pubblica affissione
 - impianti di affissione diretta
 - impianti pubblicitari temporanei quali striscioni, locandine, stendardi, teli o pannelli, cavalletti e simili

5. Tali elencazioni devono considerarsi esemplificative ma non esaustive stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 23 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare qualsiasi forma di diffusione pubblicitaria, anche all'interno dei locali, purché visibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva richiesta al fine di ottenere la relativa autorizzazione, anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone.
2. Ferma restando la competenza dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160 relativamente ai soggetti che esercitano attività produttive e di prestazioni di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica.
3. Per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari si fa rinvio alle norme contenute nel piano generale degli impianti e sue successive modificazioni.
4. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 53 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992.
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.
6. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché l'eventuale partita IVA;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione del mezzo che si intende esporre
7. La domanda dovrà essere corredata di planimetria dei luoghi di esposizione, bozzetto o rappresentazione grafica del mezzo e dai documenti previsti per la particolare tipologia di diffusione pubblicitaria.
8. Analoga domanda deve essere presentata per ottenere la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione per mezzi già esistenti.

Articolo 24 – Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione delle autorizzazioni

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse le autorizzazioni possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione e delle norme contenute nel presente regolamento o nelle disposizioni regolamentari e di legge vigenti in materia;
 - b) la difformità del mezzo pubblicitario rispetto all'atto di autorizzazione;

- c) il reiterato mancato pagamento alle scadenze previste del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) la mancata effettuazione della pubblicità, senza giustificato motivo, entro 60 giorni, dalla data iniziale fissata dall'autorizzazione
3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione o cessazione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore di proseguire l'autorizzazione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo i casi di subentro
 - d) la non rispondenza del messaggio autorizzato alle attività cui esso si riferisce.
4. I provvedimenti di modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni nonché la comunicazione di decadenza sono di competenza dei responsabili di Settore competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 25 - Rinuncia

- 1. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante comunicazione al Comune. La sola interruzione dell'esposizione pubblicitaria non comporta rinuncia, né sospensione o rimborso del canone.
- 2. Se la diffusione di messaggi pubblicitari non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 26 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1. Il canone si determina applicando la tariffa prevista per la specifica tipologia di diffusione di messaggi pubblicitari all'effettiva superficie e alla durata dell'occupazione, salvo le forme particolari di diffusione previste nel presente regolamento agli artt. 30, 31 e 32. A tale scopo si considera la superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
- 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
- 7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 27 – Pubblicità permanente e temporanea

- 1. La diffusione di messaggi pubblicitari è permanente o temporanea:
 - a) sono permanenti le diffusioni di messaggi pubblicitari avente carattere stabile, intese come diffusione continuata del messaggio a seguito del rilascio di atto di autorizzazione, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore a 3 mesi

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, ai fini del calcolo delle sanzioni e delle indennità si applica il canone dovuto rapportato alla durata dell'esposizione calcolando le frazioni di mese, giorno, ora all'unità superiore.

Articolo 28 - Canone per la pubblicità permanente

1. Per la pubblicità permanente effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dal presente regolamento si applica la tariffa annuale per ogni metro quadrato e per anno solare.
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture si applica la tariffa annuale in base alla superficie complessiva degli impianti.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Articolo 29 - Canone per la pubblicità temporanea

1. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dal presente regolamento si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari ad un decimo di quella annuale per ogni metro quadrato.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Articolo 30 - Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità permanente o temporanea.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza o la sede legale.
3. Per la pubblicità effettuata su veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati nel Comune i suoi agenti o mandanti che alla data del primo gennaio di ciascun anno hanno in dotazione detti veicoli, o a quella successiva in caso di utilizzo in corso d'anno. La tariffa è graduata in relazione alla seguente portata dei veicoli:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg
 - b) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categoriePer i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata
4. Per i veicoli di cui al comma 3 le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo non sono soggette al canone.
5. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli compresi, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi sui cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mobili, non sono sottoposti ad autorizzazione. Nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario sia occultata la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, lett. q) del D.P.R. N. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in

funzione della superficie pubblicitaria esposta per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e i divieti posti dal piano generale degli impianti pubblicitari e dal Codice della Strada.

Articolo 31 - Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa approvata.
2. Per la pubblicità temporanea effettuata con le modalità di cui al comma 1, di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone nella misura prevista dai predetti commi ridotto del 50%.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Articolo 32 - Canone per la pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità temporanea.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata.
4. Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili, si applica il canone dovuto per ciascun giorno o frazione in base alla tariffa approvata.

Articolo 33 - Riduzioni

1. Il canone è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, organizzazioni politiche e sindacali ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa ad eventi legati a manifestazioni civili, religiose, di beneficenza o a spettacoli viaggianti
2. Nel caso di eventi o manifestazioni realizzate con il patrocinio dell'Ente, per finalità di interesse culturale, sportivo o per la promozione anche economica del territorio, con deliberazione di Giunta Comunale può essere stabilita la riduzione o l'esenzione del canone.

Articolo 34 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - d) le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 90 della L. 27/12/2002, n. 289, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - j) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - k) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

PARTE QUARTA SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35 – Gestione del servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti di proprietà comunale a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciale.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari e sue successive modificazioni ed integrazioni. La ripartizione degli spazi delle pubbliche affissioni è così determinata: 90% per

affissioni di natura commerciale e il 10% per affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.

3. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 il Comune può prevedere la soppressione del servizio di pubbliche affissioni. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 36 – Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati, mediante procedura di gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione che non potrà essere superiore a 9 anni, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie a regolare spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 37 – Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione corredata dal versamento del canone, che viene annotata in apposito registro cronologico. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del concessionario del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, o il concessionario del servizio in caso di affidamento a terzi, mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione prima che venga eseguita senza alcun onere a suo carico, con diritto al rimborso delle somme eventualmente versate.
7. Il committente può in ogni caso annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto a meno che non l'annullamento della richiesta non intervenga con almeno dieci giorni di preavviso.
8. I manifesti strappati o comunque deteriorati sono sostituiti gratuitamente e, qualora essi non siano resi disponibili con la fornitura, viene data tempestiva comunicazione al richiedente a cura del Comune o del concessionario, mantenendo nel frattempo riservati i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste con urgenza, entro i due giorni successivi dall'invio della commissione, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
10. L'ufficio pubbliche affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe del canone e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Articolo 38 – Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone commisurato al numero di fogli, alle dimensioni e alla durata dell'affissione.
2. Il canone sulle pubbliche affissioni istituito con il presente regolamento può essere modificato per le annualità successive con apposita deliberazione di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. Il canone applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 determinato sulla base della tariffa giornaliera prevista dalla L. n. 160/2019, è riportato nell'allegato B) al presente regolamento. Ai fini del servizio delle pubbliche affissioni il territorio è ricompreso in un'unica categoria. Si applica la maggiorazione del 50% in caso di commissioni inferiori a 50 fogli o di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti, nei limiti delle disponibilità degli impianti.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005.

Articolo 39 - Riduzioni

1. Il canone sul servizio pubbliche affissioni è ridotto nella misura del 50% nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) annunci mortuari.

Articolo 40 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia istituzionale;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti affissi direttamente dagli enti già previsti all'art. 20 del D. Lgs. n. 507/93 nel limite degli spazi ad essi riservati

Articolo 41 - Spazi riservati ed esenzione dal canone

1. Il Comune riserva il 10% degli spazi totali per le affissioni ai soggetti già previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 507/93, come distinti dal comma 2 dell'art. 17. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti e deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento. Per le predette affissioni non viene fornito il servizio mediante personale incaricato e il richiedente dovrà provvedere con propri mezzi, in esenzione dal versamento del canone, rispettando le seguenti norme:
 - l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione al Comune assumendosi ogni responsabilità anche per eventuali affissioni fuori dagli spazi riservati, per le quali sarà passibile delle sanzioni previste dal presente regolamento
 - al fine di consentire la possibilità a tutti i soggetti interessati di esporre i propri manifesti negli spazi riservati, la durata massima delle affissioni da esporre nella forma privilegiata in esenzione

non può superare i 5 giorni a decorrere dalla data della richiesta e la quantità non può superare il 25% degli spazi riservati

- saranno comunque attribuite al richiedente eventuali denunce per manomissioni o copertura di materiale già affisso e non scaduto, ritenendosi il Comune o il concessionario del servizio estranei alla gestione degli spazi riservati
 - le affissioni al di fuori degli spazi riservati saranno comunque soggette al pagamento del canone
2. Gli spazi riservati, corrispondenti a n. 108 fogli, sono individuati nell'allegato 2 al presente regolamento.

Articolo 42– Vigilanza sulle pubbliche affissioni

1. Il Comune, ovvero il concessionario del servizio in caso di affidamento a terzi, oltre alla polizia municipale per quanto di competenza garantiscono l'osservanza dei regolamenti comunali esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 43 - Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie e in particolare l'obbligo di rimozione delle affissioni abusive stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1, della L. n.160/2019.
2. Per le affissioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento sono dovute:
- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento calcolato dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

PARTE QUINTA VERSAMENTO DEL CANONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, SANZIONI E INDENNITÀ, RIMBORSO

Articolo 44 – Modalità e termini di pagamento del canone

1. Gli importi dovuti per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari, sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, contestualmente al rilascio della concessione di occupazione o dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per le occupazioni temporanee od occasionali, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; qualora l'importo del canone superi € 258,23 potrà essere concessa una rateizzazione in massimo n. 2 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell'autorizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti o periodiche con carattere ricorrente il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori ad € 258,23

è ammessa la possibilità del versamento in n. 4 rate anticipate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini. In sede di prima applicazione la prima rata e il pagamento in unica soluzione per l'anno 2021 sono differiti al 31/07/2021 e la seconda rata a saldo al 31/10/2021, fatto salvo il versamento del canone dovuto per le occupazioni particolari previste nel presente regolamento agli artt.16, 17, 18 e 19 per le quali rimane fissata la scadenza al 30/04/2021.

4. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione, ovvero di rinnovo delle stesse, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione o di autorizzazione con ricevuta di pagamento da presentare ai fini del ritiro della stessa.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, con un importo minimo di € 5,00.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, potranno essere applicate le sanzioni e gli interessi di legge di cui all'art. 46 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale per particolari situazioni possono essere sospesi o differiti i termini dei versamenti.

Articolo 45 - Occupazioni abusive e diffusioni abusive di messaggi pubblicitari

1. Si definiscono abusive le seguenti occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari:
 - effettuate in assenza della prescritta concessione comunale od autorizzazione ovvero con destinazione diversa da quella concessa o autorizzata;
 - eccedenti lo spazio concesso o autorizzato, limitatamente alla sola parte eccedente;
 - che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga o rinnovo regolarmente rilasciati;
 - mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - realizzate da soggetti che risultano morosi per non aver corrisposto il canone nei termini previsti;
 - effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva ovvero della diffusione di messaggi pubblicitari, sia in forma permanente che temporanea, viene effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale e comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere le sanzioni e le indennità previste dall'art. 46 del presente regolamento.
3. Il verbale di accertamento costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui al comma 2. Il Comune provvede a notificare ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 l'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute relative alle sanzioni amministrative pecuniarie. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il processo verbale di contestazione della violazione contiene l'intimazione a provvedere alla cessazione immediata del fatto illecito mediante rimozione dell'occupazione ovvero della diffusione di messaggi pubblicitari indebitamente effettuati e il ripristino dello stato dei luoghi. In difetto di esecuzione l'Ente procede alla rimozione e al ripristino con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie.

Articolo 46- Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, amministrative ed accessorie e in particolare l'obbligo di rimozione delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie abusive stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1, della L. n.160/2019.
2. Alle occupazioni e alle diffusioni di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, con applicazione della tariffa annuale, e presumendo come temporanee con applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo, parziale od omesso versamento del canone si applica la sanzione del 30 per cento del canone versato tardivamente, parzialmente od omesso. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore ad Euro 500,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite, se reiterato, ovvero il mancato rispetto di quanto previsto negli atti. di concessione o di autorizzazione possono comportare la sospensione o la revoca degli stessi.

Articolo 47 – Accertamento e riscossione del canone

1. L'accertamento e la riscossione del canone possono essere effettuate dall'Ente direttamente o mediante affidamento del servizio in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivamente effettuati.
3. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 48 – Rimborso o compensazione

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi al tasso legale calcolati con

maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

3. In luogo del rimborso per l'importo versato in eccedenza può essere richiesta la compensazione entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento con somme dovute dallo stesso soggetto a titolo di canone unico patrimoniale.
4. Non si procede né al rimborso né alla compensazione per somme pari od inferiori ad Euro 12,00 considerate al netto degli interessi maturati.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. È abrogata qualsiasi norma regolamentare incompatibile con le disposizioni in esso contenute. Continuano ad applicarsi le norme dei vigenti regolamenti COSAP e CIMP ai fini all'accertamento e della riscossione delle annualità precedenti il 1° gennaio 2021.
3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti prima dell'adozione della delibera di approvazione del presente regolamento relativi a concessioni, autorizzazioni o contratti per la durata degli stessi.
4. In deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 l'accertamento e la riscossione del canone di cui al presente regolamento possono essere affidati al concessionario risultante affidatario del servizio al 31/12/2020 fino alla scadenza del relativo contratto di concessione.